

## **DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 marzo 2006** (in *Gazz. Uff.* n. 101 del 3 maggio 2006)

*Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.*

*il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Ravvisata la necessità di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;

Ravvisata la necessità di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;

*decreta:*

**Art. 1:** *Modifica all'art. 1, comma 2.*

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».

**Art. 2:** *Modifica all'art. 6, comma 4.*

1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».

**Art. 3:** *Modifiche all'allegato 3.*

1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.